



sindaco

domenico di giorgio

assessore ai lavori pubblici

alessandro daidone

dirigente settore tecnico

arch.gerardo cerra

Comune di Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

Regolamento per la Toponomastica e Numerazione Civica

Agosto 2007

Regolamento per la toponomastica e numerazione civica

SOMMARIO

CAPO 1	Toponomastica	3
ART. 1	Assegnazione della toponomastica	3
ART. 2	Apposizione delle targhe toponomastiche	3
ART. 3	Strumenti informatici	3
ART. 4	Comunicazioni	3
CAPO 2	– Numerazione Civica	4
ART. 5	Attribuzione della numerazione Civica.....	4
ART. 6	Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	4
ART. 7	Regole per l'attribuzione della numerazione civica	4
ART. 8	Regole per l'apposizione della numerazione civica.....	5
CAPO 3	– Disposizioni finali.....	6
ART. 9	Obblighi del richiedente	6
ART. 10	Obblighi del Comune	6

CAPO 1 Toponomastica

ART. 1 Assegnazione della toponomastica

1. È compito dell'Ufficio Tecnico studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento della onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito delle zone definite.
3. È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
4. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10.05.23 n.1158 e dalla legge 23.06.1927, 1188.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

ART. 2 Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione, intendendo per aree di circolazione via, viali, corsi, vicoli, piazze, etc.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni sia di quelle a muro che di quelle a bandiera su paline dovranno essere di cm 80 x cm 20(h)
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

ART. 3 Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.
2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

ART. 4 Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di

Regolamento per la toponomastica e numerazione civica

circolazione ne viene data comunicazione dall'Ufficio Tecnico, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'ente, agli enti esterni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio.

CAPO 2 – Numerazione Civica

ART. 5 Attribuzione della numerazione Civica

1. Al comune compete l'indicazione del numero civico, disposizione dell'Ufficio Tecnico.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto in modo progressivo.
3. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30.05.1989 n.223 art.2, c.1) intendendo con accessi anche garage che danno direttamente sull'area di circolazione.
4. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30.05.1989, n.223 art.42.c.1)

ART. 6 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Tecnico, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.
2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento, con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

ART. 7 Regole per l'attribuzione della numerazione civica

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:
 - a. la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
 - b. con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati a destra, al lato opposto i dispari;

Regolamento per la toponomastica e numerazione civica

- c. la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva
- d. nelle piazze la numerazione è progressiva ed inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- e. nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi o soltanto dispari o soltanto pari;
- f. se dal un lato della strada vi è impossibilità di costruire per la presenza di fiumi o altri ostacoli la numerazione può essere unica e progressiva;
- g. per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
- h. nel caso di numerazione civica relativa a nuove costruzioni con accessi intermedi alla numerazione esistente si procede nella maniera seguente:
 - i nuovi numeri saranno ripetitivi del numero più basso con l'aggiunta della dizione bis-ter-quater. Se a tale numerazione relativa ad accessi diretti sulla strada (es. parchi di abitazione e simili) dovessero corrispondere ulteriori numerazioni da attribuire all'interno dei medesimi, si procederà con il criterio del sub numero relativo al numero attribuito sull'ingresso stradale. Nei casi in cui diversamente sorgesse la necessità di attribuire un numero di intermedi maggiori di tre (es. parchi aperti e simili) sarà necessario procedere ad una nuova numerazione della strada.

ART. 8 Regole per l'apposizione della numerazione civica.

1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt.2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
2. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco;
 - forma rettangolare : cm 18.5 x cm 12.5 (h);
 - in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

CAPO 3 – Disposizioni finali

ART. 9 Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
2. È fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state apposte le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
3. Chiunque distrugga , danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
4. È fatto obbligo di immediato ripristino, a regole d'arte all'autore del danno.
5. È fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art.10- ultimo comma – legge 1228/54)
6. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/1989)

ART. 10 Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornata l'onomastica e la numerazione civica;
2. È comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.